

STATUTO

**LA CASA FAMIGLIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE
- IN BREVE: LA CASA
FAMIGLIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIADANA MN VIA VERDI 15

Numero REA: MN - 250902

Codice fiscale: 02414170205

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 205.870 / 39.565 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART.1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Viadana (MN), la società Cooperativa sociale denominata **"LA CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE"** in breve **"LA CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."**

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della Cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la Cooperativa è registrata, il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Il domicilio dei soci (per i rapporti tra loro e la Cooperativa) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.

Il domicilio degli amministratori, dell'Organo di Controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Cooperativa, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ART.2

DURATA

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART.3

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 nonché del D. Lgs. n. 112/2017, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere a), b), c), d), i), k), l) m), n) o) e p), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci, precisandosi che, nelle rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori dipendenti possono essere anche non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D.30 marzo 1942 N. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agli organismi periferici di questa, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. l'organizzazione e la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
2. la gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
3. le prestazioni di trasporto di malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati se necessario;
4. lo svolgimento di attività di promozione e mediazione culturale della diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno, degli ordini scolastici e delle

associazioni;

5. lo svolgimento di attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;

6. la fornitura di servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;

7. la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;

8. l'organizzazione e la gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla Cooperativa;

9. lo svolgimento, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;

10. lo svolgimento di attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative, essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili;

11. lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), i), k), l) m), n) o) e p), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del

presente statuto.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART.6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di lavoro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una professionalità piena, intendono acquisirla mediante prestazione del loro lavoro nella Cooperativa, mettendo a disposizione di questa la loro capacità lavorativa.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblee altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

Di conseguenza, al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4, comma 8, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Nei limiti di legge possono essere ammessi, quali soci sovventori, persone fisiche e giuridiche di cui all'art.4 della Legge 59/92, coloro che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I loro conferimenti, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.

Non potranno essere soci operatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART.7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro

in conformità con l'art. 4, comma 8 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):

- la ragione sociale e la sede legale;
- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della Cooperativa;
- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della Cooperativa;
- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della Cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART.8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

ART.9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
- il restante nei termini previsti dall'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori, qualora venga deliberato l'aumento di capitale, i soci già ammessi dovranno integrare la sottoscrizione provvedendo al versamento per la differenza con le quote già sottoscritte.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori,

fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridica).

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5;

b) diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART.12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla Cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa.
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quote sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- 11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere

comunicare ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

DIRITTI CONSEGUENTI

AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno, a norma dei successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma..

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.
I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ritorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle del capitale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

ART.17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea dei

soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART.18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea dei soci la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non

superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori destinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto;

c) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

ART.20

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centoottanta giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al

precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART.21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in particolare previsti all'art. 2514 del codice civile;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.22

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART.23

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, l'Organo di Controllo, se nominato, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero

complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e relative nomine e revoche;
3. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti dell'Organo di Controllo, elezione tra questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale revoca;
5. il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di Controllo, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo art.30 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;
6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
7. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;
8. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
10. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;
11. le modificazioni dell'atto costitutivo;
12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
14. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
15. la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori fermo restando quanto previsto all'art.4, 6° comma, Legge 31 gennaio 1992, n.59; l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dalla Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge; i compiti attribuiti all'Organo Amministrativo in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART.24 ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in

cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata anche a mano risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed i componenti dell'Organo di Controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.25

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
 2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.
- Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi.

ART.26

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito regolamento.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o membro dell'Organo di Controllo, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART.27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

ART.28

AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri, secondo quanto previsto dall'art. 2542, secondo comma, cc..

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza, dei membri del Consiglio di Amministrazione, sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Agli amministratori, secondo quanto determinato dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, può essere attribuito un compenso per lo svolgimento del loro incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dall'Organo di Controllo o dal revisore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.

Gli organi delegati, almeno una volta all'anno, devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile scegliendoli tra i soci appartenenti alla medesima categoria di quelli cessati.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

ART.29

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, nonché ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.30

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di Controllo definendone poteri e competenze.

ART.31

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo stesso è stato ricostituito.

ART.32

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Organo Amministrativo, alle assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di Controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.33

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.34

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 25, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.35

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.36

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale di diritto secondo il

regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Mantova.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'Organo di Controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.37

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21 e 35 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, come di seguito riportato:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

FIRMATO: MANOIL VIORICA / DOTTOR FRANCESCO BESANA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento redatto
su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante
M.U.I. .
Viadana (MN), 26 aprile 2022.